



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 4 del 05-04-2020

***Oggetto:* CHIUSURA CIMITERO DEL CAPOLUOGO.**

IL SINDACO

Premesso che:

è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Considerato che:

l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate attraverso la limitazione dell'accesso al cimitero del capoluogo, in particolare nella settimana pasquale e comunque sino a nuova disposizione;

ORDINA

Dal giorno LUNEDI' 6 aprile 2020 e sino a nuova disposizione:

la chiusura al pubblico del cimitero comunale del capoluogo. L'accesso al cimitero comunale è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni ed inumazioni; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella Legge n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

La polizia locale e le forze dell'ordine territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza del presente atto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Angelo in Vado, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Ai sensi dell'art 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio *online* del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Giannalberto Luzi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luzi", written over a horizontal line.